

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1614 del 01/10/2018

Seduta Num. 41

Questo lunedì 01 **del mese di** ottobre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1708 del 26/09/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL
CORNO ALLE SCALE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- l'art. 32, comma 1, della LR 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 38, comma 2 della LR 6/2005 prevede che l'attività faunistico-venatoria nell'area contigua sia disciplinata da uno specifico Regolamento di settore di durata almeno biennale;
- l'art. 18, comma 4, della LR 13/2015 e ss.mm.ii. stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'art. 32 della LR 6/2005, sia attribuita alla Regione;

Vista la nota ns. prot. n. 543581 del 20 agosto 2018 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia orientale, ha inviato la proposta del Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale, approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 65 del 27 luglio 2018;

Considerato che in seguito all'istruttoria eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna e dal Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca, la proposta dei Regolamenti di cui sopra:

- risulta coerente con la legge istitutiva del Parco regionale Corno alle Scale, come prescritto dall'art. 32, comma 2 della LR 6/2005;
- è inoltre conforme:
 - alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

- alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1;
- al Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
- alle Misure di conservazione e al Piano di gestione del sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale, come approvati con proprie deliberazioni n. 79 del 22 gennaio 2018 e n. 1147 del 16 luglio 2018;
- alle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 511 del 9 aprile 2018 "Approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione e ridefinizione dei Distretti di gestione degli ungulati degli ATC MO2 e MO3 - Stagione venatoria 2018 - 2019”;

Vista la lettera prot. n. PG.2018.0596482 del 26/09/2018, del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, che:

- esprime la Valutazione di Incidenza sul Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, nei confronti dei siti Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale;
- valuta che il Regolamento non determina incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale, a condizione che venga assicurata un'attenta vigilanza sull'applicazione delle norme e che siano rispettate tutte le norme contenute nelle Misure generali di conservazione e nelle Misure Specifiche di conservazione vigenti;

Valutato necessario apportare alcune modifiche al testo del Regolamento in oggetto proposto dall'Ente, come meglio specificate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti:

- il periodo di validità del Regolamento, che si ritiene congruo stabilire in due anni in vista dell'approvazione del Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della LR 6/2005 e in considerazione del fatto che i

principali strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'attività venatoria di rango regionale sono ancora in corso di aggiornamento;

- l'integrazione dell'articolo relativo alle "Modalità per la caccia al cinghiale in selezione" (cfr. art. 7), in quanto si ritiene che sia il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e che pertanto debba essere attuato per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale, prevedendo inoltre che tale forma di caccia sia attuata prioritariamente da selecontrollori residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere;
- la correzione di refusi e imprecisioni.

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale con le modifiche sopra specificate, secondo il testo di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

Visti:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. 1524 del 07/02/2017 avente ad oggetto "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24 novembre 2017 avente ad oggetto "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della L 241/1990 e ss.mm. e degli art. 11 e ss. della LR 32/1993";

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., e in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020, ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16/05/2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della LR 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia orientale con nota ns. prot. n. 543581 del 20 agosto 2018 illustrate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di approvare il Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale secondo il testo di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32, comma 4 della LR 6/2005;
- 4) di richiedere all'Ente di gestione del Parco regionale del Corno alle Scale di assicurare, per quanto riguarda il sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4050002, un'attenta vigilanza nei confronti del rispetto di tutte le norme contenute nelle Misure generali di conservazione e nelle Misure Specifiche di conservazione vigenti;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link:
<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e->

Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette;

- 6) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica;
- 7) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Modifiche apportate al Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale, dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di cui alla delibera di Comitato Esecutivo n. 65 del 27 luglio 2018

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE)
Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue (zone di pre-parco) del Parco regionale Corno alle Scale per il periodo 2018/2022	Regolamento per l'attività venatoria nelle Aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020
<p>ART. 1- Finalità</p> <p>Con il presente strumento si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue del Parco del Corno alle Scale, nel rispetto delle seguenti norme:</p> <p>L. 6 Dicembre 1991 n. 394; L. 11 Febbraio 1992 n. 157; L.R. 6/05; L.R. 24/2011; L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche; Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna; Regolamento per la caccia da appostamento fisso della Provincia di Bologna; Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco del Corno alle Scale; Norme concernenti il Sic IT4050002 Corno alle Scale.</p>	<p>ART. 1- Finalità</p> <p>Con il presente strumento si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue del Parco del Corno alle Scale, nel rispetto delle seguenti norme:</p> <p>Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.; Legge Regionale 15 Febbraio 1994 n. 8 e s.m.i.; Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.; Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna; Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i.; Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13; Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche dell'Emilia-Romagna; Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente; Calendario Venatorio Regionale vigente; Regolamento per la caccia da appostamento fisso della Provincia di Bologna; Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco del Corno alle Scale; Norme concernenti il SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale; ogni altro riferimento legislativo attinente di aggiornamento o modifica delle disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio.</p>
<p>ART. 2 - Durata e validità</p> <p>Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento del Parco Regionale del Corno alle Scale, secondo quanto previsto dall'art. 2 terzo allinea, del Piano Territoriale del Parco. In conformità a quanto previsto dal citato articolo, il presente regolamento stralcio ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie dal 2018 al 31 Dicembre 2022 compreso.</p>	<p>ART. 2 - Durata e validità</p> <p>Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento del Parco Regionale del Corno alle Scale, secondo quanto previsto dall'art. 2 terzo allinea, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale del Parco. In conformità a quanto previsto dal citato articolo, il presente regolamento stralcio ha validità di 2 anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020.</p>
<p>Art. 7 – Fauna ungueolata (cinghiale)</p> <p>1. L'esercizio della caccia al cinghiale è consentito in forma collettiva ai cacciatori aventi i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2008 ed iscritti a squadre di braccata e gruppi di girata, autorizzati ad operare nell'ATC Bo3, nelle zone di caccia di cui all'art. 4, commi 2 e 3 (allegato cartografico), ai quali non si applicano le normative inerenti la residenza anagrafica.</p> <p>2. L'esercizio della caccia al cinghiale è altresì consentito nella forma della caccia di selezione, la cui previsione di prelievo dovrà essere almeno del 30% dei capi previsti dal piano di prelievo di cui al</p>	<p>Art. 7 – Modalità per la caccia al cinghiale in selezione</p> <p>1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle</p>

<p>successivo punto 3.</p> <p>3. Il piano di prelievo ex art. 11 del Regolamento regionale per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna n. 1/2008 è approvato dalla Regione su proposta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Orientale.</p> <p>Art. 7.3 - Caccia al cinghiale in selezione</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2022 la caccia al cinghiale è consentita nella forma della caccia di selezione con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.</p> <p>2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite all'Art. 4 comma 1.</p> <p>3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'allegato A al Regolamento Regionale n. 1/2008 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna, ed in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e dell'ATC Bo3.</p> <p>4. In caso di ferimento di un capo da parte di cacciatori di selezione, questi dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.</p> <p>5. I capi abbattuti dovranno essere recapitati per il controllo e le misurazioni biometriche a uno dei centri autorizzati dell'ATC Bo3.</p>	<p>modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.</p> <p>2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 1 e verrà attuato da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata dall'ATC BO3 in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età.</p> <p>3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008 e in coerenza con le norme regionali e dell'ATC BO3 in relazione all'assegnazione dei capi.</p> <p>4. Il prelievo del cinghiale in selezione dovrà essere pari almeno al 30% dei capi previsti dal Piano di prelievo di cui all'art. 11 del RR 1/2008, approvato dalla Regione su proposta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente di gestione).</p> <p>5. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.</p> <p>6. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.</p>
<p>Art. 7.2 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2022 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della girata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.</p> <p>... omissis</p> <p>4. Nel corso del presente regolamento la caccia col metodo della girata nelle aree di cui all'Art. 4 comma 3, dovrà essere effettuata esclusivamente di lunedì, dai gruppi di girata autorizzati dalla Regione, con regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con precedenza ai cacciatori domiciliati nel Comune di Lizzano in Belvedere.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 8 – Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della girata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.</p> <p>... omissis</p> <p>4. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente nella giornata di lunedì, da gruppi di girata autorizzati dalla Regione. Ogni cacciatore dovrà essere dotato di regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente di gestione, che riserverà la precedenza ai cacciatori residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 7.1 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2022 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.</p> <p>2. La caccia in braccata è consentita nelle zone definite all'Art. 4 comma 3, nelle quali non è ammessa la caccia in girata.</p> <p>... omissis</p> <p>6. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, i battitori non potranno superare il numero di 10 (dieci). Le poste non potranno superare il numero di 45 (quarantacinque). Il numero dei cani utilizzato per ogni braccata non potrà superare le 10 (dieci) unità con ausiliari tutti in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI, costituenti una muta "abilitata e</p>	<p>Art. 9 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.</p> <p>... omissis</p> <p>6. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, i battitori non potranno superare il numero di 10 (dieci). Le poste non potranno superare il numero di 45 (quarantacinque). Il numero dei cani utilizzato per ogni braccata non potrà superare le 10 (dieci) unità con ausiliari in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), costituenti una muta "abilitata e specializzata nel seguire i cinghiali", nel rispetto del parere ISPRA del</p>

<p>specializzata nel seguire i cinghiali”, nel rispetto del parere Ispra del 22 giugno 2018 (allegato 6) e del Regolamento regionale per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna n. 1/2008</p> <p>... omissis</p>	<p>22 giugno 2018 (allegato 6) e del RR 1/2008.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 7.4 - Caccia di selezione a cervo, daino e capriolo</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2022, qualora annualmente dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato.</p> <p>... omissis</p> <p>4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E. attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 10 - Caccia di selezione a cervo, daino e capriolo</p> <p>1. Per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020, qualora annualmente dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo.</p> <p>... omissis</p> <p>4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'ACATER (Areale del cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 8 – Periodi di caccia e limitazioni all'attività venatoria e alle attività ad essa collegate</p> <p>1- Le giornate di caccia pro-capite settimanali sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria di cui all'art. 5 comma 1, più 2 (due) per la caccia al cinghiale in forma collettiva ed ulteriori (2) due per la caccia di selezione.</p> <p>2- Nel periodo in cui non è ammessa la caccia al cinghiale in braccata e girata, le giornate procapite settimanali di caccia al cinghiale in selezione saranno quelle ammesse dal Calendario venatorio regionale.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 11 – Periodi di caccia e limitazioni all'attività venatoria e alle attività ad essa collegate</p> <p>1. Le giornate di caccia pro-capite settimanali sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria di cui all'art. 5, comma 1, più 2 (due) per la caccia al cinghiale in forma collettiva e ulteriori 2 (due) per la caccia di selezione. Nel periodo in cui non è ammessa la caccia al cinghiale in braccata e girata, le giornate pro-capite settimanali di caccia al cinghiale in selezione saranno quelle ammesse dal Calendario venatorio regionale vigente.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 9 – Carniere</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 12 – Carniere</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 10 - Orari di caccia</p> <p>1. Con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, per la quale vigono gli orari previsti dal Calendario venatorio regionale, l'accesso da parte dei cacciatori all'area contigua abilitata all'esercizio venatorio non potrà avvenire prima delle ore 6,00 del mattino e non oltre le ore 17,00 del pomeriggio, mentre l'attività venatoria seguirà gli orari del Calendario venatorio regionale.</p> <p>2. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14.</p>	<p>Art. 13 - Orari di caccia</p> <p>1. Con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, per la quale vigono gli orari previsti dal Calendario venatorio regionale, l'accesso da parte dei cacciatori alle zone dell'area contigua in cui è previsto l'esercizio dell'attività venatoria non potrà avvenire prima delle ore 6,00 e non oltre le ore 17,00.</p> <p>2. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.</p>
<p>Art. 11 - Densità di cacciatori</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 14 - Densità di cacciatori</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 12 - Titolo di accesso</p> <p>1. Quale titolo di accesso per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di Gestione. Il costo del tesserino sarà definito, annualmente, con delibera di Comitato Esecutivo su proposta della Comunità del Parco del Corno alle Scale a partire dalla stagione venatoria 2019-2020.</p> <p>2. Il tesserino verrà rilasciato previo accertamento dell'estensione della copertura assicurativa all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua e sottoscrizione di dichiarazione di sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità in merito agli eventuali danni che potessero derivare a terzi o alla stessa</p>	<p>Art. 15 - Titolo di accesso</p> <p>1. Quale titolo di accesso per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di gestione. Per la stagione venatoria 2019-2020, con delibera di Comitato Esecutivo su proposta della Comunità del Parco del Corno alle Scale, sarà definito il costo del tesserino di accesso.</p> <p>2. Il tesserino verrà rilasciato prioritariamente ai cacciatori residenti nel Parco e nell'area contigua, previo accertamento del possesso di una copertura assicurativa estesa anche all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua e della sottoscrizione di una dichiarazione che sollevi l'Ente di gestione da</p>

<p>persona del dichiarante, in dipendenza dell'attività venatoria.</p> <p>3. Sarà cura del cacciatore riepilogare sul tesserino di cui al comma 1 del presente articolo le giornate di caccia effettuate, il numero di capi di selvaggina ungueolata, stanziale e migratoria abbattuti. Il tesserino dovrà essere restituito all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale al termine della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo. In caso di mancata consegna entro la data di cui sopra, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.</p>	<p>ogni responsabilità in merito agli eventuali danni che potessero derivare a terzi o alla stessa persona del dichiarante, in dipendenza dell'attività venatoria.</p> <p>3. Sarà cura del cacciatore riepilogare sul tesserino di cui al comma 1 del presente articolo le giornate di caccia effettuate, il numero di capi di selvaggina ungueolata, stanziale e migratoria abbattuti. Il tesserino dovrà essere restituito all'Ente di gestione al termine della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo. In caso di mancata consegna del tesserino entro la data di cui sopra, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.</p>
<p>Art. 13 - Controllo e vigilanza ... omissis</p> <p>2. Il tesserino di cui all'art. 12, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC Bo3, l'assicurazione e lo specifico titolo di abilitazione per poter esercitare la caccia agli ungulati dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.</p>	<p>Art. 16 - Controllo e vigilanza ... omissis</p> <p>2. Il tesserino di cui all'art. 15, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC BO3, l'assicurazione e lo specifico titolo di abilitazione per poter esercitare la caccia agli ungulati dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.</p>
<p>Art. 14 - Sanzioni</p> <p>1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L 157/1992 e all'art. 14 del RR 1/2008. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.</p> <p>2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'art. 12, la durata di tale sospensione, comunque non inferiore a sei mesi, sarà commisurata all'entità e al danno causato dall'infrazione, fino al non rilascio per le stagioni venatorie successive in casi di recidiva grave. ... omissis</p>	<p>Art. 17 - Sanzioni</p> <p>1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994, all'art. 60 a) della LR 6/2005 e all'art. 14 del RR 1/2008. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.</p> <p>2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'art. 15; la durata di tale sospensione, comunque non inferiore a sei mesi, sarà commisurata all'entità e al danno causato dall'infrazione, fino al non rilascio per le stagioni venatorie successive nei casi di recidiva grave. ... omissis</p>
<p>Art. 15 – Rendicontazione azioni di caccia collettiva</p> <p>1. Le squadre di braccata ed i gruppi di caccia al cinghiale sono tenute/i a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio ed alla manutenzione dello stesso. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di Gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza prevenzione incendi ecc. ...omissis</p>	<p>Art. 18 – Rendicontazione azioni di caccia collettiva</p> <p>1. I cacciatori ammessi alla caccia nell'area contigua: di selezione, dei gruppi di caccia in girata, delle squadre di braccata, sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio e alla manutenzione dello stesso. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza prevenzione incendi ecc. ...omissis</p>
<p>Art. 16 - Gestione della fauna ...omissis</p>	<p>Art. 19 - Gestione della fauna ...omissis</p>
<p>Art. 17 - Entrata in vigore ...omissis</p>	<p>Art. 20 - Entrata in vigore ...omissis</p>

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre-Parco) del Parco regionale del Corno alle Scale per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020

TITOLO I Disposizioni generali

ART. 1- Finalità

Con il presente strumento si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue del Parco del Corno alle Scale, nel rispetto delle seguenti norme:

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

Legge Regionale 15 Febbraio 1994 n. 8 e s.m.i.;

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.;

Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna;

Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i.;

Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;

Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche dell'Emilia-Romagna;

Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;

Calendario Venatorio Regionale vigente;

Regolamento per la caccia da appostamento fisso della Provincia di Bologna;

Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco del Corno alle Scale;

Norme concernenti il SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale;

ogni altro riferimento legislativo attinente di aggiornamento o modifica delle disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio.

ART. 2 - Durata e validità

Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento del Parco Regionale del Corno alle Scale, secondo quanto previsto dall'art. 2 terzo allinea, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale del Parco. In conformità a quanto previsto dal citato articolo, il presente regolamento stralcio ha validità di 2 anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020.

ART. 3 - Divieti di Caccia

Nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L 394/1991, dell'art. 21 della L 157/1992 e dell'art. 35 della LR 6/2005.

ART. 4 - Zone ammesse all'esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco, è ammesso in area contigua all'interno dei seguenti confini (rappresentati nell'Allegato 1):

dalla confluenza del Rio Rì con il torrente Dardagna si segue quest'ultimo verso Sud fino ad incrociare il fosso che scende dall'abitato di Madonna dell'Acero, si risale lo stesso fino al confine dell'area contigua e lo si segue fino a incrociare la strada Provinciale che scende dal Cavone fino al ponte del Rio Rì; da qui si prosegue per la strada forestale dei Bagnadori fino a raggiungere la Sboccata dei Bagnadori e da qui lungo la strada di Pian del Cerro, si prosegue per la medesima fino all'incrocio per i Burroni e si scende per il sentiero fino a Budiara. Si prosegue per un breve tratto lungo la strada per Monte Pizzo seguendo poi il Fosso Fontana di Mezza Sila fino alla Bocca delle Tese. Da qui si ridiscende lungo il fosso di Fiammineda fino a quota 1050 e da qui, seguendo il vecchio tracciato dei carbonai, si prosegue in quota fino all'incrocio con il sentiero dei Bagnadori (CAI n. 115) adiacente all'omonimo rio, scendendo per il medesimo fino a Campo di Serra e Pianaccio. Dall'abitato si segue la strada per Segavecchia fino alla Curva del Vento da cui ci si distacca seguendo il crinale che conduce alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla; si segue per un breve tratto il torrente Causso verso monte fino al canale che conduce alla fontana dei Sodi e si sale per il sentiero che porta fino alla Caffa. Si ridiscende poi per i confini dell'area contigua (pre-Parco) fino a raggiungere il torrente Barricello nei pressi della Madonna del Faggio e si prosegue fino al ponte di Taccaia; da qui si risale per la strada fino alla località Le Fontane e, seguendo i confini dell'area contigua, si raggiungono Lizzano, Vidiciatico, La Cà, Cà Tonielli per ridiscendere al torrente Dardagna lungo il Fosso di Cà Miglianti. Dal torrente Dardagna si risale fino a raggiungere nuovamente la confluenza con il Rio Rì.

2. I confini delle aree riservate alla caccia al cinghiale in girata, rappresentati negli Allegati 2 e 3, sono i seguenti:

- a) Pianaccio, strada per Segavecchia fino alla Curva del Vento, crinale che scende alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla, scende lungo il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio dei Bagnadori e risale per il medesimo rio fino a Pianaccio.
 - b) Porchia, da Porchia scende lungo il torrente Silla fino al ponte di Taccaia, risale per la strada vicinale fino alla località Le Fontane e prosegue per la strada provinciale fino alla Svolta, poi segue la strada comunale fino a Porchia.
 - c) Rio Rì, dalla confluenza tra il Rio Ri e il torrente Dardagna risale seguendo quest'ultimo fino alla confluenza col fosso che scende dall'abitato di Madonna dell'Acero, risale fino alla strada provinciale e la segue verso valle fino al ponte del Rio Rì, da qui segue il rio fino alla confluenza con il torrente Dardagna.
3. I confini delle zone adibite alla caccia al cinghiale in braccata, rappresentati negli Allegati da 2 a 5, sono i seguenti:
- a) Zona Monteacuto: dalla confluenza del torrente Silla con il torrente Causso sale per il Causso fino all'impluvio che conduce alla Fontana de Sodi e prosegue per il sentiero fino alla Caffa, scende poi lungo i confini dell'area contigua, fino al torrente Baricello e prosegue fino al ponte di Taccaia, risalendo per il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio Causso.
 - b) Zona La Cà: da Vidiciatico, sale per la strada provinciale fino al ponte di Rio Rì, confine del Parco e prosegue per la strada forestale per i Bagnadori fino all'incrocio con la strada di Pian del Cerro, prosegue lungo la medesima fino all'incrocio per i Burroni e scende per la strada forestale fino a Budiara, proseguendo per la strada che scende fino a Vidiciatico.
 - c) Zona Monte Pizzo: da Vidiciatico, strada fino a Budiara, prosegue per la strada del Monte Pizzo e sale per il fosso della Fontana di Mezza Sila fino alla Bocca delle Tese. Da qui ridiscende lungo il fosso di Fiammineda fino a quota 1050 e da qui, seguendo il vecchio tracciato dei carbonai, prosegue in quota fino all'incrocio con il sentiero dei Bagnadori (CAI 115) adiacente all'omonimo rio, scendendo per il medesimo fino a Campo di Serra e Pianaccio, poi per la strada comunale fino a Lizzano e sale per la strada provinciale fino al ponte del Rio Freddo, seguendo i confini dell'area contigua e salendo fino a Vidiciatico.
 - d) Zona Poggiolforato: dal ponte sul Rio Rì, scende fino alla confluenza col torrente Dardagna, scende per lo stesso fino a Case Poli, fino ai laghetti sotto casa Miglianti, all'incrocio del ruscello di Cà Tonielli, risale per il medesimo fino ai confini dell'area contigua e prosegue per la strada provinciale fino al ponte di Rio Rì.

TITOLO II Specie cacciabili

ART. 5 - Specie cacciabili

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nelle aree di cui all'art. 4, alle seguenti specie: cinghiale, cervo, capriolo, daino, fagiano, lepore e colombaccio.

TITOLO III

Esercizio dell'attività venatoria

Art. 6 – Fauna stanziale e migratoria

1. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria di cui all'art. 5 è consentito, per ciascuna annata venatoria, a non più di 30 cacciatori, iscritti all'ATC BO3, residenti nel comune di Lizzano in Belvedere.

Art. 7 – Modalità per la caccia al cinghiale in selezione

1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.
2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 1 e verrà attuata da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata dall'ATC BO3 in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età.
3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008 e in coerenza con le norme regionali e dell'ATC BO3 in relazione all'assegnazione dei capi.
4. Il prelievo del cinghiale in selezione dovrà essere pari almeno al 30% dei capi previsti dal Piano di prelievo di cui all'art. 11 del RR 1/2008, approvato dalla Regione su proposta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente di gestione).
5. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
6. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.

Art. 8 – Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)

1. Per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della girata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
2. La caccia in girata è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 3, nelle quali non è ammessa la caccia in braccata.
3. Nel periodo di validità del presente regolamento, la caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del RR 1/2008.
4. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente nella giornata di lunedì, da gruppi di girata autorizzati dalla Regione. Ogni cacciatore dovrà essere dotato di regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente di gestione, che riserverà la precedenza ai cacciatori residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere.
5. I gruppi impegnati nella caccia al cinghiale in girata sono tenuti a comunicare il giorno e il luogo dello svolgimento di ogni girata informando, almeno sette giorni prima, tramite comunicazione scritta l'Ente di gestione, il Comune e gli uffici turistici interessati. I gruppi di girata sono inoltre tenuti, per quanto riguarda le zone loro assegnate, a segnalare annualmente con apposite tabelle stagionali i confini esterni di dette zone, mentre dovranno segnalare con apposite tabelle giornaliere i limiti esterni della parcella interessata alla girata di quel giorno. Le tabelle stagionali fisse dovranno essere di colore giallo, scritte in lingua italiana e inglese, visibili a distanza e resistenti all'umidità. Le tabelle giornaliere potranno essere analoghe a quelle fornite dall'ATC BO3 già in uso per segnalare le girate in territorio esterno all'area contigua. Le tabelle stagionali dovranno essere collocate tra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno e rimosse entro il successivo 15 gennaio.
6. In caso di ferimento di un animale, i gruppi di girata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
7. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.

Art. 9 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

1. Per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
2. La caccia in braccata è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 3.
3. Per l'esercizio della caccia in braccata sono ammesse due squadre costituite presso l'ATC BO3 e autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna. A ciascuna delle due squadre è assegnata un'area di caccia, comprendente una o più zone di cui all'art. 4, comma 3, secondo i meccanismi previsti dall'ATC BO3 e dal Piano faunistico venatorio vigente.
4. La caccia in braccata è consentita nelle giornate previste dall'art. 10, comma 2.
5. L'ATC BO3 dovrà provvedere all'iscrizione dei cacciatori alle due squadre ammesse alla caccia in braccata nei limiti previsti dalle norme vigenti. Le priorità di ammissione alle forme di caccia di cui all'art. 38 LR 6/2005 sono:
 - a. residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere;
 - b. proprietari o conduttori di fondi posti all'interno del territorio del Parco e dell'area contigua;
 - c. residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Lizzano in Belvedere (Gaggio Montano, Altoreno Terme);
 - d. residenti nei Comuni già convenzionati o che potranno convenzionarsi con l'Ente di gestione;
 - e. altri cacciatori.
6. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, i battitori non potranno superare il numero di 10 (dieci). Le poste non potranno superare il numero di 45 (quarantacinque). Il numero dei cani utilizzato per ogni braccata non potrà superare le 10 (dieci) unità con ausiliari in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), costituenti una muta "*abilitata e specializzata nel seguire i cinghiali*", nel rispetto del parere ISPRA del 22 giugno 2018 (Allegato 6) e del RR 1/2008.
7. Per ogni giornata di caccia consentita ai sensi dell'art. 11 è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua, in zone di caccia non contermini.
8. Le squadre impegnate nella caccia al cinghiale in braccata sono tenute a comunicare il giorno e il luogo dello svolgimento della braccata informando, almeno sette giorni prima, tramite comunicazione scritta l'Ente di gestione, il Comune e gli uffici turistici interessati. Le squadre inoltre sono tenute, per quanto riguarda le zone loro assegnate, a segnalare annualmente con apposite tabelle stagionali i confini esterni di dette zone, mentre dovranno segnalare con apposite tabelle giornaliere i limiti esterni della parcella interessata alla braccata di quel giorno. Le tabelle stagionali fisse dovranno essere di colore giallo, scritte in lingua italiana e inglese, visibili a distanza e resistenti all'umidità. Le tabelle giornaliere potranno essere analoghe a quelle fornite dall'ATC BO3 già in uso per segnalare le braccate in territorio esterno all'area contigua. Le tabelle stagionali dovranno essere collocate tra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno e rimosse entro il successivo 15 gennaio.
9. In caso di ferimento di un animale, le squadre di braccata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
10. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO3 per il controllo e le misure biometriche.

Art. 10 - Caccia di selezione a cervo, daino e capriolo

1. Per le stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020, qualora annualmente dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo.
2. La caccia a cervo, daino e capriolo è consentita nelle zone definite all'art. 4, comma 1, nella forma della caccia di selezione con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
3. La caccia a cervo, daino e capriolo in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e dell'ATC BO3.

4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'ACATER (Areale del cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
5. Per la caccia di selezione al daino e al capriolo, i capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione all'ATC BO3 e alla Regione.
6. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC BO3 seguirà le previsioni del proprio ordinamento.

Art. 11 – Periodi di caccia e limitazioni all'attività venatoria e alle attività ad essa collegate

1. Le giornate di caccia pro-capite settimanali sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria di cui all'art. 5, comma 1, più 2 (due) per la caccia al cinghiale in forma collettiva e ulteriori 2 (due) per la caccia di selezione. Nel periodo in cui non è ammessa la caccia al cinghiale in braccata e girata, le giornate pro-capite settimanali di caccia al cinghiale in selezione saranno quelle ammesse dal Calendario venatorio regionale vigente.
2. Le giornate settimanali di caccia al cinghiale in braccata autorizzate a ciascuna squadra all'interno delle zone di caccia definite dall'art. 4, comma 3 sono il mercoledì e il sabato, nel periodo di cui al successivo punto 4, per un massimo di 20 (venti) giornate di caccia nella singola annata venatoria.
3. Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente di gestione, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione competente per l'area bolognese e all'ATC BO3.
4. La caccia collettiva al cinghiale in braccata o girata nell'area contigua è consentita dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni annata venatoria.
5. Nel mese di gennaio, ai sensi del vigente Piano Faunistico venatorio, è ammessa la caccia in forma vagante solo per la selezione agli ungulati.
6. Non è ammessa la caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 7, lett. "a" del Regolamento per la caccia da appostamento fisso della Provincia di Bologna approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 18/6/2002.
7. È vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.
8. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.
9. A partire dall'annata venatoria 2019-2020 è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione.

Art. 12 - Carniere

1. Durante la stagione venatoria potranno essere abbattuti da ciascun cacciatore non più dei seguenti capi di selvaggina stanziale e migratrice:
 - 4 lepri;
 - 10 fagiani;
 - 20 colombacci.

Art. 13 - Orari di caccia

1. Con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, per la quale vigono gli orari previsti dal Calendario venatorio regionale, l'accesso da parte dei cacciatori alle zone dell'area contigua in cui è previsto l'esercizio dell'attività venatoria non potrà avvenire prima delle ore 6,00 e non oltre le ore 17,00.
2. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

TITOLO IV Titolo di accesso, vigilanza e sanzioni

Art. 14 - Densità di cacciatori

1. L'accesso all'attività venatoria non potrà essere superiore a 1 (uno) cacciatore ogni 19 (diciannove) ettari della superficie dell'area contigua.

Art. 15 - Titolo di accesso

1. Quale titolo di accesso per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di gestione. Per la stagione venatoria 2019-2020, con delibera di Comitato Esecutivo su proposta della Comunità del Parco del Corno alle Scale, sarà definito il costo del tesserino di accesso.

2. Il tesserino verrà rilasciato prioritariamente ai cacciatori residenti nel Parco e nell'area contigua, previo accertamento del possesso di una copertura assicurativa estesa anche all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua e della sottoscrizione di una dichiarazione che sollevi l'Ente di gestione da ogni responsabilità in merito agli eventuali danni che potessero derivare a terzi o alla stessa persona del dichiarante, in dipendenza dell'attività venatoria.
3. Sarà cura del cacciatore riepilogare sul tesserino di cui al comma 1 del presente articolo le giornate di caccia effettuate, il numero di capi di selvaggina ungulata, stanziale e migratoria abbattuti. Il tesserino dovrà essere restituito all'Ente di gestione al termine della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo. In caso di mancata consegna del tesserino entro la data di cui sopra, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.

Art. 16 - Controllo e vigilanza

1. L'Ente di gestione interviene attraverso il proprio personale di vigilanza e collabora al coordinamento della vigilanza Faunistico Venatoria con la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Bologna e l'ATC BO3 ai sensi dell'art. 59 della LR 8/1994 e successive modificazioni e integrazioni, anche tramite apposita convenzione.
2. Il tesserino di cui all'art. 15, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC BO3, l'assicurazione e lo specifico titolo di abilitazione per poter esercitare la caccia agli ungulati dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 17 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994, all'art. 60 della LR 6/2005 e all'art. 14 del RR 1/2008. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.
2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'art. 15; la durata di tale sospensione, comunque non inferiore a sei mesi, sarà commisurata all'entità e al danno causato dall'infrazione, fino al non rilascio per le stagioni venatorie successive nei casi di recidiva grave.
3. Le sanzioni aggiuntive di cui al comma 2 si applicano al caposquadra nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in braccata, in particolare relative al rispetto delle giornate di caccia e alla composizione delle squadre, dei cani, e al conduttore di cane limiere nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in girata.

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 18 – Rendicontazione azioni di caccia collettiva


1. I cacciatori ammessi alla caccia nell'area contigua: di selezione, dei gruppi di caccia in girata, delle squadre di braccata, sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio e alla manutenzione dello stesso. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza prevenzione incendi ecc.
2. Sarà cura delle squadre e dei gruppi di girata ammessi alla caccia al cinghiale fornire all'Ente di gestione, con cadenza settimanale, una rendicontazione delle azioni di caccia. Tale rendicontazione indicherà: data dello svolgimento della braccata o della girata, orari di svolgimento (inizio e fine), numero dei partecipanti (canettieri/conduuttori e cacciatori alle poste), numero dei cani utilizzati, numero dei capi eventualmente prelevati con indicato il sesso, la classe di età e le relative misure biometriche effettuate da biorilevatori autorizzati o da cacciatori a ciò formati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la caccia nell'area contigua è consentita nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.


Art. 19 - Gestione della fauna

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nel territorio dell'area contigua, l'ATC BO3 provvede agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, lett. c, della LR 8/1994 e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005 .






**Zona Girata
Pianaccio**


**Zona Braccata
Monteaucuto**

Zona Girata Porchia: correggere


**Zona Giata
Porchia**



ALLEGATO 3



**Zona Braccata
La Cà**





Prot. **40356** /T-A13-T-A23

22 GIU. 2018

All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
PIAZZA XX SETTEMBRE 1
40043 MARZABOTTO BO
PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Richiesta di parere riguardo la caccia al Cinghiale con il metodo della braccata nell'area contigua del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO). Integrazioni.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morrone

Oggetto: Richiesta di parere riguardo il mantenimento della caccia in braccata al Cinghiale nell'ambito della revisione del Regolamento dell'area contigua del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO). Integrazioni.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.12.210; e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)


Facendo seguito alla richiesta in oggetto, inviata da codesto Ente con nota prot. n. 1613 dell'11 maggio u.s., e avendo letto le integrazioni inviate, si comunica quanto segue.

In merito al ricorso alla caccia in braccata nell'area contigua del Parco Regionale del Corno alle Scale (BO), questo Istituto ribadisce come tale forma di intervento non risulti tecnicamente condivisibile per i motivi spiegati nella nota prot. ISPRA n. 56950/T-A13/T-A23 del 16/11/2017. Le informazioni integrative fornite non permettono di valutare compiutamente gli effetti del prelievo effettuato anche in relazione al potenziale impatto sul territorio; sebbene il numero non amplissimo di giornate di attivazione di tale tecnica (11-17 a stagione) e il ricorso a soli 10 cani per giornata e per zona possano aver limitato il disturbo generale, non risulta possibile valutare il complessivo sforzo di prelievo realizzato, tenuto conto che non si dispone di informazioni circa il numero di braccate effettuate per giornata e alla qualità e tipologia dei cani utilizzati. Tali informazioni potrebbero chiarire meglio il livello di disturbo causato dall'attività. Inoltre, potrebbe risultare utile, al fine di meglio chiarire la reale efficacia delle azioni, disporre di informazioni circa le classi di sesso ed età oggetto di prelievo in braccata e della distribuzione degli eventi di danno si è realizzata nel territorio del preparco e nelle aree limitrofe.

Ciò premesso, qualora codesto Ente volesse mantenere la braccata come forma di caccia all'interno del preparco (invece di sostituirla con una forma di prelievo certamente a minor impatto e di simile efficacia -se realizzata da personale esperto- quale la girata) si suggerisce di regolamentare nel dettaglio la rendicontazione delle azioni di caccia realizzate e dei capi prelevati (non solo il numero ma anche il sesso e la classe d'età) nonché di prevedere l'utilizzo di mute abilitate e specializzate nel seguire i cinghiali. Al riguardo, si ribadisce che a parere di questo Istituto al fine di evitare che si accentui il ruolo di area serbatoio del Parco, appare più opportuno considerare le aree contigue come aree *buffer* in cui modulare forme di caccia a basso impatto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Piero Genovesi)

BF/lr
Rif. Int. 32650/2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1708

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1708

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1614 del 01/10/2018

Seduta Num. 41

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi